

Il Consiglio di Stato

viste le istanze dell'11 gennaio 2013 della Federcommercio, Lugano, del 26 novembre della Società Imprenditori Ascona (SI Ascona), Ascona, intese ad ottenere l'autorizzazione per l'estensione degli orari di apertura dei negozi in determinati periodi dell'anno nei comuni di Agno, Ascona, Bellinzona, Canobbio, Giubiasco, Grancia, Locarno, Losone, Minusio, Morcote, Muralto, Paradiso, S. Antonino e Tenero;

ritenuto che la deroga agli orari di chiusura dei negozi oggetto della sopraccitata istanza è intesa a soddisfare i bisogni dei turisti;

considerato che per le aziende delle regioni turistiche rispondenti ai bisogni specifici dei turisti è autorizzata l'occupazione di personale la domenica e nei giorni festivi parificati alla domenica (art. 25 dell'Ordinanza 2 della Legge federale sul lavoro; OLL2);

sentito l'avviso dei Municipi dei comuni interessati e delle parti sindacali;

richiamati l'art. 22 della Legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 (LCL) nonché la Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (LL) e le relative Ordinanze (OLL1 e 2);

considerato che il Consiglio di Stato ha più volte sostenuto di non voler estendere la costante prassi seguita in materia di deroghe, segnatamente non durante l'esame da parte del Gran Consiglio del messaggio 6480 del 23 marzo 2011 relativo alla nuova legge sull'apertura dei negozi. In particolare, non è opportuno incrementare le deroghe rispetto a quanto previsto nel Regolamento di applicazione della Legge cantonale sul lavoro e dalla prassi consolidata negli anni;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

r i s o l v e:

1. Le istanze sono **parzialmente accolte**.

I negozi di ogni genere sono autorizzati ad estendere gli orari di apertura nei comuni e nei periodi seguenti:

1.1. **Ascona**

dal 17 marzo al 1° dicembre 2013

domeniche e festivi

dalle ore 10.00 alle ore 19.00

dal 16 giugno al 1° settembre 2013

dal lunedì alla domenica

apertura fino alle ore 22.30

L'apertura nei giorni festivi **non** è concessa ai negozi di generi alimentari (ad eccezione di quelli che durante l'apertura non occupano personale ai sensi della legislazione federale sul lavoro), ai grandi magazzini, ai saloni di parrucchiere e pettinatrici ed alle farmacie (escluse quelle di turno). Rimangono riservate le disposizioni dell'articolo 20 della (LCL).

L'apertura fino alle ore 22.30 **non è concessa** ai grandi magazzini, ai saloni di parrucchiere e pettinatrici ed alle farmacie (escluse quelle di turno), che devono chiudere entro le ore 19.00.

1.2. Morcote

dal 3 marzo al 1° dicembre 2013
domeniche e festivi dalle ore 10.00 alle ore 19.00

dal 24 giugno al 1° settembre 2013
dal lunedì alla domenica apertura fino alle ore 22.30

L'apertura nei giorni festivi **non** è concessa ai negozi di generi alimentari (ad eccezione di quelli che durante l'apertura non occupano personale ai sensi della legislazione federale sul lavoro), ai grandi magazzini, ai saloni di parrucchiere e pettinatrici ed alle farmacie (escluse quelle di turno). Rimangono riservate le disposizioni dell'articolo 20 della (LCL).

L'apertura fino alle ore 22.30 **non è concessa** ai grandi magazzini, ai saloni di parrucchiere e pettinatrici ed alle farmacie (escluse quelle di turno), che devono chiudere entro le ore 19.00.

1.3. Agno, Bellinzona, Canobbio, Giubiasco, Grancia, Locarno, Losone, Minusio, Muralto, Paradiso, S. Antonino e Tenero

dal 17 giugno al 23 agosto 2013
dal lunedì al venerdì apertura fino alle ore 19.00

2. La facoltà di usufruire delle aperture straordinarie di cui ai punti 1.1-1.3 è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal contratto normale di lavoro per il personale di vendita (CNLV), dai contratti aziendali di lavoro (CAL), dai contratti collettivi di lavoro (CCL) e dal contratto collettivo di lavoro per il personale di vendita (CCLV).
3. Rimane riservato il rispetto delle disposizioni della legge federale sul lavoro e delle relative ordinanze.
4. Durante le aperture domenicali o in giorni festivi parificati alla domenica è vietata l'occupazione di giovani fino ai 18 anni compiuti.

5. Chi contravviene alle norme di diritto cantonale è punibile con una multa fino a fr. 5'000.-- (art. 27 cpv. 1 LCL). Chi contravviene alle norme di diritto federale è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere (art. 61 cpv. 1 LL).
6. La presente risoluzione è pubblicata nel Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.
7. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, entro 15 giorni dall'intimazione. La presente decisione è immediatamente esecutiva.
8. Comunicazione:
 - alla Federcommercio, c/o Camera di commercio, industria e artigianato del Cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano
 - alla Società Imprenditori Ascona – SI Ascona, Casella postale 540, 6612 Ascona
 - al Municipio di Agno, 6982 Agno
 - al Municipio di Ascona, 6612 Ascona
 - al Municipio di Bellinzona, 6500 Bellinzona
 - al Municipio di Canobbio, 6952 Canobbio
 - al Municipio di Giubiasco, 6512 Giubiasco
 - al Municipio di Grancia, 6916 Grancia
 - al Municipio di Locarno, 6600 Locarno
 - al Municipio di Losone, 6616 Losone
 - al Municipio di Minusio, 6648 Minusio
 - al Municipio di Morcote, 6922 Morcote
 - al Municipio di Muralto, 6600 Muralto
 - al Municipio di Paradiso, 6900 Paradiso
 - al Municipio di S. Antonino, 6592 S. Antonino
 - al Municipio di Tenero, 6598 Tenero
 - al Comando della Polizia cantonale
 - alla Divisione dell'economia
 - all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro
 - alla Cancelleria dello Stato per la pubblicazione sul Foglio Ufficiale

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

M. Borradori

Il Cancelliere:

G. Gianella